

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452



Carrara, 12 novembre 2024
DL/

Spett.le

1	Sicurezza: deleghe e responsabilità dell' intero CdA
2	///

-1-

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RESPONSABILITA' DELL' INTERO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riferisce Il Sole 24 Ore del 7 andante che – con sentenza 40682 della Corte di Cassazione depositata il giorno antecedente – l' intero Consiglio di Amministrazione di una società è stato condannato per un infortunio mortale occorso sul lavoro. Obbligato alla brevità, l' articolo in sé non spiega proprio tutto. In effetti – leggendo invece la sentenza – si constata che il caso è piuttosto complesso e del tutto meritevole di attenzione, per quel che se ne può dedurre, in quanto vanifica in toto le deleghe relative alla sicurezza.

Questi in sintesi i fatti, l' analisi dei Supremi Giudici e qualche sommessa considerazione.

A – Risultano coinvolte nel sinistro due società, ALFA spa da un lato (produttrice e – nel caso – anche posatrice di lastre di cemento armato); BETA spa dall' altro (utilizzatrice delle medesime nella costruzione di un' opera pubblica). La vittima – travolta da una di queste lastre improvvisamente rovesciatasi nel cantiere - era dipendente di BETA.

B – L' incidente si sarebbe verificato a posa ormai avvenuta, per un difetto di costruzione del manufatto di ALFA spa (una lastra delle 9 fornite, cfr. punto L). Esso infatti è risultato privo dei *“vincoli superiori di ancoraggio ...non inglobati nella lastra, come invece previsto dal progetto”*. E per rimediare all' inconveniente un dipendente della suddetta fornitrice/posatrice (indicato come H.H.) aveva direttamente provveduto all' *“inserimento di tasselli previa foratura con trapano del prefabbricato, per sopperire all' assenza delle previste e progettate boccole da inglobare in fase di fabbricazione”*.

C – Non si dice nella sentenza – e si tratta però di un elemento importante, come poi si vedrà - se il suddetto dipendente “trapanatore” abbia agito di sua propria iniziativa o per incarico/autorizzazione di ALFA spa. O ancora: se non abbia per caso ceduto a pressioni di BETA spa, interessata a proseguire l' attività di cantiere senza interruzioni. Si sa soltanto (punto F che segue) che **non** poteva intervenire sul manufatto.

D – L' assenza delle boccole ha portato i Giudici di prime cure ad indagare presso ALFA spa, e qui essi hanno riscontrato l' *“assenza di programmazione dell' attività volta tanto alla produzione delle lastre in oggetto in termini di conformità al progetto specificamente predisposto per la loro creazione...quanto alla successiva installazione con tecniche tali da gestire il rischio di ribaltamento”*. Sarebbe anzi emerso che *“il controllo era difatti solo astrattamente previsto come bifasico, cioè da svolgersi sia prima che dopo la realizzazione dei prefabbricati, ma preordinatamente omissso. I certificati di conformità, come peraltro avvenuto nella specie, erano difatti abitualmente predisposti e controfirmati prima della produzione dei manufatti e successivamente apposti sugli stessi in assenza di alcuna verifica sul prodotto...”*. Fatti gravi, indubbiamente, che declassano ALFA spa sul piano organizzativo interno. Ma senza elevare o risparmiare BETA spa, che nella vicenda – stando almeno alla sentenza in commento – sembra invece sfuggire ad ogni valutazione (¹).

E – Sulla scorta di quanto precede i Supremi Giudici concludono così, su ALFA spa: *“Il controllo solo visivo, meramente occasionale e rimesso all' iniziativa dei lavoratori dipendenti, nella specie H.H., oltre a dimostrare le contestate carenze formative e informative...è stato peraltro accertato essere il frutto di una **“chiara politica aziendale”**. Politica, a cui l' operaio avrebbe dovuto conformarsi, volta a dare prevalenza alla puntualità dei tempi di consegna rispetto alla qualità del prodotto finito, anche in termini di idoneità dello stesso alla gestione del rischio di ribaltamento, con conseguente subordinazione delle esigenze della sicurezza a quelle sottese al profitto”*.

F – Si afferma però nella medesima sentenza che il “trapanatore” era del tutto *“ignaro di non poter modificare il manufatto”*. E ciò – a sommosso parere dello scrivente - priva completamente di supporto il ragionamento deduttivo appena esposto al punto E, in particolare le parti sottolineate del punto: nessuna *“remissione”* ai lavoratori di rimediare gli errori produttivi (H.H. non doveva mettere le mani sulla lastra difettosa, ma l' ha fatto ugualmente; cfr. punto C), nessuna *“conformazione”* (se non meramente casuale, così sembra) a dare prevalenza all' uno o all' altro obiettivo aziendale, nessuna *“subordinazione”* programmata in azienda a carico della sicurezza. Tutto casuale, insomma. Desumerne perciò una *“chiara politica aziendale”* in capo ad ALFA spa sembra in verità piuttosto avventuroso in assenza d' altri elementi.

G – A salvare i componenti del Consiglio di amministrazione di ALFA spa non è bastato invocare le responsabilità esclusive di chi più direttamente si è occupato, per mansioni e deleghe, della catena fornitura/posa in opera/collauda delle lastre prefabbricate. Né si sono salvati gli amministratori privi di deleghe (*in primis* il Presidente). I Supremi Giudici hanno infatti statuito che la delega conferita ai sensi del TUSL (²) (detta anche *“delega di funzioni”*) *“trasferisce poteri e responsabilità per legge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto che diviene garante a titolo derivativo”*.

H - E dopo aver ricordato che *“la norma richiede che la delega, accettata per iscritto dal soggetto in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, risulti da atto scritto recante data certa, attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e attribuisca al delegato l' autonomia di spesa necessaria...”* (³), essi precisano che comunque *“permane in capo al datore di lavoro delegante l' obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e tale obbligo si intende assolto in caso di adozione e attuazione efficace del modello di verifica e controllo di cui all' art. 30, comma 4, TUSL...”*.

Ci si domanda – forse ingenuamente - a che servano allora tutte le cautele formali, il profilo del delegato, i poteri e la pubblicità (parti sottolineate) se poi il delegante resta comunque obbligato in proprio. E come si concilia l' attribuzione di *“tutti i poteri”* (si ripete: *tutti*, ben evidenziati anche in

¹ Non sappiamo se anche BETA spa è stata dichiarata corresponsabile del sinistro. Eppure – avendo ricevuto la struttura fornita e “posata” da ALFA spa – essa avrebbe dovuto verosimilmente verificarla e, non essendo conforme, rifiutarla.

² Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, il D. Lgs. 81/2008.

³ L' amministratore delegato alla sicurezza disponeva, dice la sentenza, di *“illimitati poteri di spesa”*.

dettaglio per non sbagliarsi), se poi rimane la supervisione prevedibilmente interferente del delegante/responsabile in vigenza di mandato. Basta pensare all' autonomia di spesa ⁽⁴⁾).

I - L' art. 30 sopra richiamato è un lungo elenco di attività – suddivise in 8 campi di intervento e definite complessivamente come *“modello di verifica e controllo”* – innegabilmente necessarie per la salvaguardia della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma la conclusione è fatalmente una sola: che se si verifica un incidente, quale che ne sia la causa prima, ciò *comprova* in ogni caso che il “modello” non è stato rispettato. O che comunque non è “efficace” (cfr. lett. H, chiosa del primo periodo).

A nessuno – salvo che all' imprenditore – la legge impone fardelli così insostenibili. Nello specifico, poi, un fardello cui tutti – all' interno ed all' esterno dell' impresa – possono concorrere, ma soltanto *in pejus*.

L - BETA spa ad esempio – tanto per ribadire la nota 1 – ha accettato lastre visibilmente imperfette senza alcuna reazione nota e – ci racconta la sentenza - ha comunque eseguito, nella consapevolezza della grave imperfezione, il *“getto di calcestruzzo tra la vasca di contenimento delle acque e le (nove) lastre prefabbricate e precedentemente installate...”* da ALFA spa. In questa stessa fase – verosimilmente a causa delle sollecitazioni causate dal pesante getto - si è verificato il ribaltamento costato la vita ad un dipendente di BETA spa.

Non è quindi BETA spa il soggetto che – per *“dare prevalenza alla puntualità dei tempi di consegna rispetto alla qualità del prodotto finito”* - ha promosso la *“subordinazione delle esigenze della sicurezza a quelle sottese al profitto”*?

M – In ogni caso – dopo aver illustrato la delega di funzioni ai fini del D. Lgs 81/2008 – la sentenza enuncia il principio per cui *“la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti solo se tali eventi siano il frutto di occasionali disfunzioni mentre, nel caso in cui siano determinati da difetti strutturali aziendali ovvero del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali”*.

E - mentre restano inevase le *ingenue* domande in chiosa del punto H – al suddetto principio sarà bene che tutti i CdA, specialmente quelli di imprese che movimentano carichi o mezzi pesanti, badino in avvenire. Ma – se è permesso un modesto suggerimento - senza l' ottimismo di credere davvero alla salvaguardia delle prospettate “occasionalì disfunzioni”. Non ci vuol molto, se serve, a riportare una disfunzione tra i “difetti strutturali” o “del processo produttivo”.

. * * * * *

Confidiamo di aver così evidenziato questioni meritevoli di attenzione e, mentre siamo naturalmente a disposizione, inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI

Dr. Luciano Donnini

DONAS-CIR/CIR24/POR

⁴ Altra cosa è la vigilanza generale, finalizzata a stabilire se il mandato viene svolto con efficacia. Non per interferire in una autonomia voluta dalla legge (ciò che sembrerebbe addirittura “vietato”) ma per valutare coordinamento, efficacia di risultati, mantenimento o revoca dell' incarico, nell' interesse dell' azienda ed insieme dei lavoratori.